

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
613/2015/R/GAS**

**ORIENTAMENTI FINALI PER L'AVVIO DI UN PROGETTO PILOTA RELATIVO AL
CONFERIMENTO
DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO GAS, CHE
ALIMENTANO IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
E
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI SCOSTAMENTI PRESSO I PUNTI DI
INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

11 dicembre 2015

Indice

1	Introduzione.....	4
2	Principali esiti della consultazione di cui al documento per la consultazione 409/2015/R/gas	5
3	Orientamenti finali dell’Autorità.....	7
4	Gestione degli scostamenti tra le capacità conferite ed utilizzate presso i punti di interconnessione con gasdotti esteri	11

Premessa

Il presente documento esprime gli orientamenti finali dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) in merito agli interventi di riforma dell'attuale normativa, contenuta nella deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02), relativa al conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica e si inquadra nel procedimento avviato con la consultazione dell'Autorità del 6 agosto 2015 409/2015/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 409/2015/R/GAS).

Il presente documento, inoltre, illustra le modifiche che l'Autorità intende apportare al sistema di gestione degli scostamenti presso i punti di interconnessione con gasdotti esteri per renderlo più coerente con le attuali procedure di conferimento che consentono agli utenti di prenotare prodotti di capacità di durata inferiore all'anno.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre l'11 gennaio 2016.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati gas all'ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1 Introduzione

- 1.1 Con il documento per la consultazione 409/2015/R/gas, l’Autorità ha illustrato gli orientamenti in merito all’avvio di un progetto pilota relativo alla riforma dei criteri di conferimento della capacità nei punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione elettrica al fine di realizzare il passaggio verso più flessibili ed efficienti meccanismi di conferimento.
- 1.2 Il suddetto intervento dà seguito all’obiettivo OS3 del “Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018”, approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A (di seguito: Quadro strategico), che prevede la revisione della struttura dei corrispettivi per il servizio di trasporto, nonché della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas, in particolare con riferimento ai punti che alimentano impianti di generazione di energia elettrica. Come già evidenziato nel documento 409/2015/R/gas, tali interventi sono necessari per far fronte alle accresciute esigenze di flessibilità di funzionamento del settore del gas indotte prevalentemente dallo sviluppo delle fonti rinnovabili nella generazione di energia elettrica. La forte crescita delle fonti rinnovabili ha, infatti, profondamente modificato il sistema elettrico, rendendo molto più variabile e scarsamente prevedibile il profilo di utilizzo del gas naturale da parte degli impianti termoelettrici nell’arco dell’anno.
- 1.3 L’intervento di riforma prefigurato dall’Autorità si inserisce in un percorso di revisione più ampio dei criteri di conferimento che, dopo una fase di sperimentazione presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica, potrebbe essere eventualmente esteso anche ad altre tipologie di punti di riconsegna (industriali e civili). L’Autorità intende prevedere una modalità di determinazione dei corrispettivi che mantenga inalterato l’equilibrio in termini di copertura dei costi del servizio di trasporto.
- 1.4 Alla luce degli esiti della prima consultazione, l’Autorità ritiene opportuno avviare una seconda fase di consultazione per raccogliere le osservazioni di tutti i soggetti interessati su alcune nuove proposte inviate solo durante la consultazione del documento 409/2015/R/gas.
- 1.5 Inoltre, sulla base di alcune segnalazioni pervenute da utenti del sistema di trasporto, l’Autorità ritiene utile procedere alla revisione dell’attuale sistema di gestione degli scostamenti presso i punti di interconnessione con i gasdotti esteri.
- 1.6 In particolare verranno presentati di seguito: i principali esiti della consultazione precedente (capitolo 2), i conseguenti orientamenti finali dell’Autorità in merito alle esigenze di riforma (capitolo 3) e gli orientamenti dell’Autorità in materia di gestione degli scostamenti presso i punti di interconnessione con gasdotti esteri (capitolo 4).

2 Principali esiti della consultazione di cui al documento per la consultazione 409/2015/R/gas

Criteria di conferimento ai punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica

- 2.1 Nel documento per la consultazione 409/2015/R/gas l'Autorità ha proposto di mantenere in tutti i punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto gas le attuali modalità e tempistiche per il conferimento della capacità annuale ed introdurre presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica anche un conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo di tipo giornaliero e infra-giornaliero.
- 2.2 A tal fine sono state prospettate due opzioni, entrambe coerenti con la necessità di mantenere un livello di gettito commisurato alle esigenze di copertura dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto:
- Opzione 1: scelta da parte dell'utente tra il regime attuale con conferimento annuale ed un regime con esclusivo conferimento giornaliero/infra-giornaliero;
 - Opzione 2: allocazione di capacità aggiuntiva giornaliera con un “cap” pari ad una percentuale della capacità annuale conferita.
- 2.3 Nell'ambito del processo di consultazione è emerso un generale supporto da parte di tutti i soggetti interessati circa l'intenzione dell'Autorità di procedere alla riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, pur con posizioni differenziate relativamente alla scelta delle modalità di attuazione.
- 2.4 Relativamente alle suddette opzioni proposte, molti dei soggetti intervenuti nella consultazione hanno espresso la propria preferenza per l'opzione 2, richiedendo tuttavia di non prevedere un “cap” alla capacità giornaliera. In particolare, i soggetti intervenuti nella consultazione hanno evidenziato la necessità di garantire la massima flessibilità possibile ed alcuni di essi hanno proposto specifiche modifiche finalizzate a perseguire tale obiettivo.

- 2.5 L'impresa principale di trasporto ritiene invece che entrambe le opzioni, pur introducendo maggiore flessibilità, aumentino la complessità dei processi gestionali e comportino tempi lunghi per l'adeguamento dei sistemi informativi. Snam ritiene inoltre che la previsione per alcune tipologie di utilizzatori della possibilità di conferimenti infrannuali, in forma parziale o totale rispetto al conferimento annuale, possa introdurre elementi di criticità nelle procedure di switching, nella gestione dei punti condivisi e nelle penalità per supero. Al fine di garantire la massima flessibilità, l'impresa di trasporto ha proposto, in alternativa, di valutare la possibilità di eliminare il conferimento di capacità presso i punti di riconsegna delle reti regionali, prevedendo, in analogia al settore della distribuzione, una fatturazione del servizio sulla base dei volumi di gas effettivamente prelevati e allocati agli utenti.

Impatto sulle aree di prelievo

- 2.6 Al fine di semplificare ed ottimizzare i nuovi processi, nel documento per la consultazione 409/2015/R/gas, l'Autorità ha prospettato di introdurre presso le aree di prelievo un criterio di conferimento implicito che prevede l'assegnazione automatica agli utenti, presso le medesime aree, dell'eventuale capacità infra-annuale corrispondente alla capacità conferita presso i sottostanti punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica.
- 2.7 La maggior parte dei soggetti intervenuti nella consultazione si è espressa sfavorevolmente rispetto alla proposta di introdurre presso le aree di prelievo il suddetto conferimento implicito della capacità infra-annuale, ritenendo preferibile l'assetto attuale che consente agli operatori l'ottimizzazione dei prelievi sulla base del proprio portafoglio clienti.

Corrispettivi di trasporto giornalieri

- 2.8 Il documento per la consultazione 409/2015/R/gas ha rimandato la determinazione dell'entità del corrispettivo di trasporto da applicare alla capacità giornaliera a valle dell'individuazione dell'opzione prescelta per il conferimento della capacità tra quelle prospettate nel documento.
- 2.9 Con riferimento all'entità del corrispettivo, i soggetti intervenuti nella consultazione ritengono essenziale prevedere un valore non eccessivamente elevato per garantire l'accesso al nuovo regime di un'adeguata platea di impianti a gas. Alcuni soggetti hanno espresso preferenza per un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 (stesso coefficiente previsto per la capacità giornaliera presso i punti di ingresso dall'estero). A tal fine, alcuni soggetti intervenuti nella consultazione evidenziano la necessità di un meccanismo di determinazione dei corrispettivi che, pur garantendo un'invarianza dei ricavi di SNAM, superi gli attuali equilibri in termini di distribuzione dei costi di trasporto tra le varie tipologie di utenti a favore degli utenti termoelettrici.

Gestione degli scostamenti nei punti di riconsegna

- 2.10 Nel documento per la consultazione 409/2015/R/gas, l'Autorità ha proposto una revisione dei corrispettivi applicabili in caso di scostamento tra le capacità utilizzate e conferite all'utente finalizzata a ridurre l'onere per i produttori connesso con cambiamenti della propria programmazione prossimi al tempo reale.
- 2.11 La proposta di modificare gli attuali corrispettivi applicabili in caso di scostamento è stata accolta positivamente da tutti i soggetti intervenuti nella consultazione. Inoltre, considerata l'onerosità delle attuali penali, quasi tutti hanno segnalato l'urgenza di applicare il prima possibile il nuovo regime proposto in consultazione basato su corrispettivi di scostamento giornalieri.

Tempistiche di attuazione

- 2.12 Relativamente alle tempistiche di attuazione della riforma, l'Autorità nel documento per la consultazione 409/2015/R/gas, ha ipotizzato di introdurre i nuovi meccanismi di conferimento dei prodotti di capacità giornaliera nel corso dell'anno termico 2015-2016, con una possibile revisione del contratto in essere con l'impresa di trasporto.
- 2.13 La maggior parte dei soggetti intervenuti nella consultazione auspica che le misure entrino in vigore nel più breve tempo possibile, anche ad anno termico in corso. Tuttavia, segnalano anche l'esigenza di garantire un adeguato periodo di preavviso tra la pubblicazione delle nuove regole e la loro implementazione, al fine di consentire i necessari adeguamenti contrattuali per i contratti già in essere.

3 Orientamenti finali dell'Autorità

Conferimento ex-post

- 3.1 Alla luce delle osservazioni presentate ed illustrate brevemente nei precedenti punti, l'Autorità ritiene che alle esigenze di flessibilizzazione espresse dagli utenti si possa rispondere in maniera efficace mediante l'introduzione di un sistema di conferimento *ex-post* presso i punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici.
- 3.2 Tale sistema consentirebbe di superare le criticità relative ai tempi di implementazione segnalate dall'impresa di trasporto poiché si potrebbe dare attuazione al nuovo meccanismo già ad anno termico avviato.
- 3.3 Inoltre l'introduzione dell'opzione 2 senza "cap", prospettata da molti dei soggetti intervenuti nella consultazione, potrebbe comportare una significativa alterazione dell'equilibrio nella ripartizione dei costi di trasporto tra le diverse tipologie di utenza servite dai punti di riconsegna. La definizione di una riforma di tale portata esula dall'ambito di riferimento del presente documento che si pone l'obiettivo di definire un progetto pilota coerente con l'attuale struttura tariffaria.
- 3.4 Il sistema di conferimento ex-post prevede:

- il mantenimento presso le aree di prelievo delle attuali modalità di conferimento;
- la possibilità di prelevare giornalmente, presso i punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, il quantitativo di gas idoneo a soddisfare le esigenze di produzione;
- l'attribuzione *ex-post* all'utente, da parte dell'impresa di trasporto, di un conferimento giornaliero equivalente al consumo effettuato.

3.5 L'introduzione del conferimento *ex-post* comporterebbe il superamento dell'attuale sistema di penali, che resterebbe in vigore solo presso le aree di prelievo.

Ambito di applicazione

- 3.6 Alcuni soggetti intervenuti nella consultazione hanno segnalato l'opportunità di circoscrivere il perimetro di riferimento della riforma prospettata ai soli impianti di generazione di energia elettrica abilitati ad operare nel Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD). La suddetta categoria di impianti è quella che potrebbe trarre maggior beneficio dalla riforma poiché è caratterizzata da alti consumi di gas con una produzione non legata a curve giornaliere/stagionali predefinite. La possibilità, quindi, per gli impianti abilitati ad operare nel MSD di poter prenotare capacità in maniera flessibile con un anticipo molto ridotto rispetto al momento del consumo consentirebbe di ridurre l'incertezza sul valore atteso derivante dalla disponibilità della capacità.
- 3.7 Al contrario, gli impianti che hanno una produzione associata a curve giornaliere/stagionali predefinite, potrebbero non trarre alcun beneficio dalla riforma prospettata, in quanto vedrebbero solo un aumento dei costi associati alla prenotazione della capacità.
- 3.8 L'Autorità ritiene che la categoria di impianti che potrebbe essere maggiormente interessata alla riforma prospettata, non sia solo quella degli impianti abilitati ad operare nel Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) ma comprenda, più in generale, tutti le unità di produzione rilevanti alimentate da gas naturale che sono egualmente caratterizzate da curve di produzione poco costanti nel tempo. Tuttavia, in considerazione del fatto che alcune unità rilevanti, tra cui ad esempio le unità di cogenerazione, hanno una produzione finalizzata principalmente ad utilizzi diversi dall'immissione in rete di energia elettrica, si potrebbe prevedere che gli utenti che servono tali tipologie di produzione possano richiedere di mantenere il regime di conferimento attualmente vigente.

Corrispettivi

- 3.9 Relativamente alla definizione del corrispettivo giornaliero da applicare al conferimento ex-post, l'Autorità intende adottare un criterio di determinazione dei corrispettivi applicati al prelievo coerente con le modalità di attribuzione dei costi di capacità presso i punti di riconsegna previste dai meccanismi tariffari attualmente in vigore.
- 3.10 Più precisamente l'Autorità ritiene che il valore del corrispettivo giornaliero da applicare ai conferimenti *ex post* debba essere determinato come rapporto fra il costo della capacità di trasporto che si stima sarebbe stata conferita ai punti di riconsegna oggetto di sperimentazione nel contesto regolatorio attuale ed il volume che si prevede sia prelevato presso i medesimi punti.
- 3.11 A tal fine l'Autorità intende prendere a riferimento per la determinazione del corrispettivo da applicare nell'anno termico in corso e nel successivo, il costo della capacità conferita ai punti di riconsegna oggetto di sperimentazione per l'anno termico 2014-2015 e il prelievo presso tali punti consuntivato nel medesimo anno termico. Dall'analisi dei dati in possesso dell'Autorità, si evince che il valore del corrispettivo giornaliero debba essere fissato nell'intervallo 0,8-0,9 €/cent/Smc.

Tempistiche di attuazione

- 3.12 L'Autorità ritiene che il nuovo meccanismo di conferimento ex-post non presenti particolari complessità dal punto di vista gestionale, potendosi eventualmente prevedere che l'impresa di trasporto, al termine dell'anno termico 2015/2016, proceda ad un conguaglio tra gli importi che sarebbero dovuti dall'utente, relativamente al periodo del medesimo anno termico a partire dal mese *m* di emanazione del provvedimento dell'Autorità, sulla base dei conferimenti in essere e gli importi determinati ex-post in applicazione dei nuovi corrispettivi. L'Autorità, di conseguenza, conferma l'intenzione di avviare la riforma già nel corrente anno termico.

Garanzie

- 3.13 L'introduzione del sistema di conferimento ex-post richiede l'adeguamento del sistema di garanzie finanziarie attualmente definito sulla base della copertura delle obbligazioni derivanti dai conferimenti effettuati. Si segnala a tale proposito che sono già in corso da parte di Snam le valutazioni finalizzate all'introduzione di un sistema di monitoraggio ed eventuale adeguamento su base giornaliera delle garanzie prestate, sul modello di quanto già definito per il sistema di bilanciamento gas.
- 3.14 In via transitoria, per l'anno termico in corso, si ritiene opportuno il mantenimento di un livello di garanzie basato sui conferimenti già effettuati.

S1. Si condivide la scelta di introdurre un criterio di conferimento ex-post? Se no, per quale motivo?

S2. Si condividono la scelta di applicare la riforma prospettata solo alle unità di produzione rilevanti ed il regime di deroga prospettato? Se no, per quale motivo? A quali tipologie di unità rilevanti ritenete si debba applicare la possibilità di deroga?

S3. Si condividono gli orientamenti relativi ai corrispettivi? Se no, per quale motivo?

S4. Si condividono gli orientamenti relativi ai tempi di attuazione? Se no, per quale motivo?

S5. Si condividono gli orientamenti relativi alla modifica del sistema di garanzie? Se no, per quale motivo?

4 Gestione degli scostamenti tra le capacità conferite ed utilizzate presso i punti di interconnessione con gasdotti esteri

Contesto di riferimento

- 4.1 L'attuale quadro regolatorio prevede modalità differenziate di conferimento di capacità in corrispondenza dei punti di interconnessione con i gasdotti esteri, in particolare:
- a) presso i punti di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries sono disponibili prodotti di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile, giornaliero e infra-giornaliero;
 - b) presso i punti di Mazara e Gela sono invece disponibili i soli prodotti di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile (la possibilità di conferire prodotti di durata inferiore è prevista solo nei casi in cui il prodotto di capacità mensile sia completamente allocato).
- 4.2 Inoltre, presso i punti in cui è disponibile il conferimento giornaliero è stato introdotto, con la deliberazione 470/2015/R/gas, il cosiddetto meccanismo di *overnomination* che consente all'utente di riformulare il programma giornaliero di trasporto in eccesso rispetto alla capacità di cui è titolare presso il punto.
- 4.3 Il comma 17.5 della deliberazione 137/02 prevede che, nel caso in cui in un punto di entrata interconnesso con l'estero si verifichi in un mese uno scostamento tra le capacità conferite ed utilizzate dall'utente superiore al 2 per cento, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare del corrispettivo di capacità annuale, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese. Tale disposizione è funzionale a incentivare gli utenti ad acquistare capacità in misura corrispondente ai propri impegni e programmi di immissione. Essa è però rimasta immutata anche dopo l'introduzione di prodotti di capacità inferiore all'anno.

Orientamenti dell'Autorità

- 4.4 L'Autorità ritiene che la disposizione richiamata al punto precedente non sia più in linea con il sistema di conferimento attualmente vigente da una parte perché non distingue i punti in cui si applica l'*overnomination* da quelli in cui non è stata introdotta e dall'altra parte in quanto la penalizzazione economica per lo scostamento appare sproporzionata rispetto al costo dei prodotti di capacità attualmente disponibili presso i punti di interconnessione.
- 4.5 Più in particolare si ritiene opportuno modificare le previsioni di cui al comma 17.5 della deliberazione 137/02 prevedendo che:
- a) presso i punti di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare del corrispettivo di capacità giornaliero, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel giorno, al netto dell'eventuale *overnomination*;

- b) presso i punti di Mazara e Gela l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare mensile del corrispettivo unitario di capacità, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese.

Tempistiche di attuazione

- 4.6 L'Autorità ritiene che le modifiche relative ai corrispettivi di scostamento in relazione ai punti di interconnessione con gasdotti esteri possano essere introdotte già nel corso del presente anno termico.

S6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in materia di gestione degli scostamenti presso i punti di interconnessione con gasdotti esteri? Se no, per quale motivo?

S7. Si condividono gli orientamenti relativi ai tempi di attuazione? Se no, per quale motivo?